

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

16 NOV. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

16 NOV. 2001

ADDI' \_\_\_\_\_ NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverto Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI-GARGANO-ROBILOTTA-

DELIBERAZIONE N° 1678

OGGETTO: \_\_\_\_\_ Approvazione schema di convenzione  
tra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio - L.R. 19 febbraio 1998 n. 7 art. 5.



Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio - L.R. 19 febbraio 1998 n. 7 art. 5.

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge Regionale 19 Febbraio 1998 n. 7 "Accesso al credito ed incentivazioni alle imprese artigiane" ed in particolare il Capo II, art. 3 e seguenti, nei quali è prevista la costituzione, quale strumento funzionale della Regione, di un Consorzio Regionale tra Cooperative artigiane di garanzia e Consorzi fidi artigiani denominato Artigiancredito del Lazio, che ha lo scopo di prestare garanzie, informazioni tecnico-finanziarie, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle cooperative e consorzi soci nonché delle imprese ad essi associati;

VISTO in particolare l'art. 5 della stessa legge per effetto del quale la Giunta Regionale può avvalersi prioritariamente dell'Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

RITENUTO di dare attuazione alla predetta normativa affidando ad Artigiancredito del Lazio la gestione delle incentivazioni per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo economico di imprese artigiane;

VISTO in particolare lo schema di convenzione predisposto ed allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che lo stesso definisce il rapporto tra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio delimitando altresì l'ambito operativo e le procedure di attuazione connesse;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

ALL'UNANIMITÀ:

DELIBERA

- a) Di avvalersi, a norma dell'art. 5 della L.R. 7/98, di Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato con riferimento alle seguenti normative regionali:
- Legge Regionale 7/98 - Art. 12;
  - Legge Regionale 51/85 e successive modificazioni;
  - Legge Regionale 32/97 e successive modificazioni.



- b) Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione e Artigiancredito del Lazio s.c.r.l. con sede in Roma, P.zza Pompei 14, per la gestione degli interventi agevolati di cui al punto a) nel testo che, allegato alla presente deliberazione, di essa costituisce parte integrante e sostanziale;
- c) Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e Artigiancredito del Lazio s.c.r.l. da effettuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6#

~~Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127 del 15 maggio 1997~~

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

20 NOV. 2001



CONVENZIONE TRA LA REGIONE E ARTIGIANCREDITO DEL LAZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 7/98 - ART. 12, 51/85 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 32/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'Anno ....., addi.....del mese di.....

TRA

la Regione Lazio (di seguito "Regione"), rappresentata dal....., nato ad ..... il ..... e domiciliato in ....., in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa Regione, in Via Cristoforo Colombo n. 212, giusta delibera della Giunta regionale n. ....del .....

E

Artigiancredito del Lazio con sede in Roma, via....., società cooperativa a responsabilità limitata iscritta all'albo ....., codice fiscale n. ...., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n....., rappresentata dal ....., nato a ..... il --- ----e domiciliato in Roma in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della stessa società, a ciò autorizzato;


**Premesso che**

- A. La Regione Lazio, ai sensi della propria legge n. 7/1998 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato;
- B. La Regione Lazio ritiene di avvalersi di soggetti terzi specializzati nell'attività tecnico amministrativa per la gestione delle incentivazioni per la realizzazione di investimenti finalizzati allo sviluppo economico di imprese artigiane;
- C. La Legge Regionale 7/98 all'Art. 5 prevede che la Giunta regionale può avvalersi prioritariamente di Artigiancredito del Lazio quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa all'incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori;
- D. Artigiancredito del Lazio ha gli strumenti e le risorse necessarie a garantire l'operatività dei programmi regionali anche attraverso le strutture ad esso associate (i consorzi fidi e le cooperative artigiane di garanzia);

**tutto ciò premesso,**

come parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti

**si conviene e stipula quanto segue:**



## **7Art. 1**

### **Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti fra la Regione Lazio e Artigiancredito del Lazio, relativamente allo svolgimento delle attività tecniche connesse alla gestione delle domande di contributo relative a programmi di sviluppo e di incentivazione agli investimenti artigiani come stabilito dalle seguenti normative regionali:

- Legge Regionale 7/98 - Art. 12;
- Legge Regionale 51/85 e successive modificazioni;
- Legge Regionale 32/97 e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Normativa di riferimento**

Artigiancredito del Lazio, nello svolgimento del servizio in favore della Regione, opererà in osservanza della normativa che attualmente disciplina le agevolazioni di cui all'art.1 del presente atto. In particolare Artigiancredito del Lazio si atterrà a quanto stabilito negli atti di legge e regolamentari, nonché ai principi stabiliti in materia dal Decreto Legislativo 123/98.

Qualora le modifiche legislative non comportino mutamenti sostanziali allo svolgimento del servizio, Artigiancredito del Lazio è tenuto ad adeguarvisi.

Variazioni che comportino modifiche di un certo rilievo nello svolgimento del servizio saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi al fine di contemperare gli interessi delle parti.

## **Art. 3**

### **Attività oggetto del servizio**

Nell'ambito dell'attività di gestione, Artigiancredito del Lazio svolgerà tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi per la raccolta delle domande di agevolazione, per l'elaborazione delle informazioni pertinenti per le prestazioni a carattere propedeutico agli atti concessivi delle agevolazioni, per il controllo formale e di merito, per la gestione della contabilità delle risorse.

In particolare Artigiancredito del Lazio, quale strumento funzionale della Regione ex art. 5 L.R. 7/98 si obbliga a:

1. Assicurare a tutte le imprese che ne facciano richiesta, il supporto informativo per la predisposizione delle domande di contributo;
2. Effettuare la ricezione delle domande per l'accesso ai benefici che dovrà avvenire in modo tale da garantire il sistema di priorità per l'accesso alle agevolazioni rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse;
3. Effettuare la verifica della regolarità formale dei dati inviati dalle imprese e richiedere alle stesse, per conto della Regione, le necessarie integrazioni della documentazione allegata alla domanda, qualora la stessa risulti totalmente o parzialmente mancante, assegnando alle imprese stesse un termine per il completamento;
4. Effettuare la verifica della regolarità tecnico-economica dei dati inviati dalle imprese;
5. Trasmettere alla Regione Lazio gli elenchi necessari a consentire a questa ultima l'emissione dei provvedimenti conseguenti, dando separata evidenza delle domande accolte da quelle respinte. Per queste ultime va indicata la motivazione del rigetto;
6. Comunicare alle imprese interessate, sulla scorta dell'informativa ricevuta dalla Regione, l'avvenuta emissione del provvedimento di ammissione ovvero quello di reiezione;

7. Effettuare, entro i 30 giorni successivi all'emissione del provvedimento di concessione la liquidazione del contributo
8. Fornire alla Regione attività di supporto ed assistenza per il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli strumenti di intervento.

#### **Art. 4** **Programmazione delle agevolazioni**

La Regione, sulla base degli stanziamenti annualmente previsti in bilancio, comunica ad Artigiancredito del Lazio l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle agevolazioni di cui al presente atto.

Sulla base delle domande di accesso alle agevolazioni pervenute, la Regione potrà incrementare o ridurre le quote dei fondi destinate a dette agevolazioni, dandone comunicazione ad Artigiancredito del Lazio.

A tal fine Artigiancredito del Lazio fornirà alla Regione, le informazioni ed i dati in suo possesso relativi alle agevolazioni stesse.

#### **Art. 5** **(Risorse)**

Per la gestione delle agevolazioni oggetto della presente convenzione, la Regione trasferirà le risorse disponibili ad Artigiancredito del Lazio, che le gestirà in maniera separata per singoli interventi.


#### **Art. 6** **Corrispettivi**

Per la gestione del servizio oggetto del presente atto, saranno corrisposte ad Artigiancredito del Lazio, con riferimento all'attività svolta per ciascun esercizio finanziario, le commissioni, che non potranno complessivamente superare la somma di Lit. 350.000.000 annue, calcolate ed erogate secondo le seguenti modalità:

- un importo pari al 3,50% "omnicomprensivo" sull'ammontare complessivo dell'importo impegnato ed erogato, in ciascun periodo di riferimento, per le operazioni di cui alla L.R. 7/98 - Art. 12;
- un importo pari al 4,00% "omnicomprensivo" sull'ammontare complessivo dell'importo impegnato ed erogato, in ciascun periodo di riferimento, per le operazioni di cui alla L.R. 51/85 e successive modificazioni;
- un importo pari al 4
- ,00% "omnicomprensivo" sull'ammontare complessivo dell'importo impegnato ed erogato, in ciascun periodo di riferimento, per le operazioni di cui alla L.R. 32/97 e successive modificazioni;

A tal fine Artigiancredito del Lazio sottopone preventivamente alla Regione il consuntivo delle commissioni dovute per l'attività svolta nel periodo di riferimento.

L'erogazione delle commissioni avverrà direttamente in favore di Artigiancredito del Lazio dietro presentazione di fattura in unica soluzione ovvero a titolo di anticipazioni con cadenza trimestrali, in relazione allo stato di attività svolta.



La misura delle commissioni di cui al comma 1) potrà essere riveduta, d'intesa tra le parti, in dipendenza di variazioni di costi diretti o indiretti di gestione, per qualunque ragione determinatisi, ed anche in dipendenza della variazione della normativa di riferimento.

Dette commissioni sono da imputare a carico del capitolo 22265 del bilancio regionale

Restano a carico di Artigiancredito del Lazio anche tutte le spese legali e gli oneri per tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alla gestione delle agevolazioni oggetto del presente atto.

#### **Art. 7 (Compenso forfetario)**

Entro tre mesi dall'attivazione del servizio, fissato dalla data di sottoscrizione del presente atto, la Regione corrisponderà ad Artigiancredito del Lazio la somma di complessive Lit. 300.000.000 che costituisce la copertura forfetaria ed omnicomprensiva degli oneri diretti ed indiretti sostenuti da Artigiancredito del Lazio per l'avviamento della struttura operativa. Di tali spese Artigiancredito fornirà idonea rendicontazione.

#### **Art. 8 (Responsabilità)**

Artigiancredito del Lazio è responsabile del corretto e puntuale espletamento del servizio e di tutti gli adempimenti connessi, in particolare:

- del rispetto dei termini e delle modalità previste nelle normative di riferimento, dai regolamenti e dalla presente convenzione;
- della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso della gestione delle operazioni;
- dell'accertamento degli elementi necessari ai fini della liquidazione dei contributi;
- della tempestiva notifica di tutti gli elementi che possono determinare la eventuale revoca, parziale o totale, delle agevolazioni e dei quali sia venuto a conoscenza
- della corretta tenuta e conservazione dei documenti relativi alla prestazione del servizio con particolare riguardo alla conservazione in forma unitaria, per ciascuna domanda, di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia nella fase iniziale che in quella di controllo;
- della tenuta della contabilità dei fondi, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 (Impegni)**

Artigiancredito del Lazio si impegna a:

- mantenere una struttura tecnico organizzativa adeguata alla prestazione del servizio
- a non affidare senza il consenso della Regione ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie
- a consentire ai funzionari della Regione, per l'espletamento delle funzioni di controllo, l'accesso presso gli uffici, sedi, filiali, ecc. effettivamente impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione
- ad assicurare la corretta gestione delle domande nel rispetto dei tempi di istruttoria necessari alla Regione per lo svolgimento degli adempimenti di competenza.

**ART. 10**  
**Norme finali e transitorie**

La presente convenzione ha validità per la durata di un anno dalla data di stipula e si rinnoverà per un uguale periodo su espressa richiesta di una delle parti, da comunicare a mezzo lettera A.R. almeno tre mesi prima della scadenza iniziale o proroga

Il presente atto viene steso in tre originali in carta semplice, debitamente bollati fin dall'origine a cura e spese di Artigiancredito del Lazio, ed è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Alle commissioni di cui al precedente art. 6 si applica il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, nn. 1 e 9, del DPR 26.10.1972, n. 633.

Per qualunque controversia dipendente e/o occasionata dal presente atto, ovvero dagli altri atti normativi e pattizi dallo stesso richiamati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Regione Lazio

Artigiancredito del Lazio

